

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL TerritorialiLoro Sedi

Roma, 31 marzo 2020

Circolare n.193/PLSS/amb

Oggetto: **DPCM 28 marzo 2020 e Ordinanza Protezione Civile n. 658**

Care/i Amiche/i,

Nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo scorso è stato pubblicato il DPCM del 28 marzo 2020 *Criteria di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*.

Si tratta di una misura che intende offrire uno strumento di supporto ai Comuni in questa gravissima fase di emergenza sanitaria. Il Governo ha deciso di stanziare 4,3 miliardi in anticipo per i Comuni, rispetto alla scadenza prevista a maggio. Inoltre, con l'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo, sono stati aggiunti al Fondo di solidarietà comunale altri 400 milioni con il vincolo che questa cifra venga utilizzata per buoni pasto e beni alimentari per le persone in difficoltà economica.

Il Fondo di solidarietà comunale viene regolarmente ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'Imu e della Tasi. Il Ministero dell'Interno provvede a erogare a ciascun Comune quanto attribuito in due rate, da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre. La prima rata è pari al 66%, pari dunque a circa 4,3 miliardi come annunciato dal Governo.

Il Fondo di solidarietà comunale 2020 è stabilito nel complessivo importo di 6.199.513.364,88 euro. Tale importo è integrato di 332.031.465,41 euro derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. I Comuni fino a 5 mila abitanti riceveranno una quota di massimo 5.500.000 euro annui.

Il riparto del Fondo per il 2020 sarà effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun Comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019.

Il decreto stabilisce per l'anno 2020 la costituzione di un accantonamento di euro 7.000.000,00 sul fondo di solidarietà comunale destinato a eventuali conguagli ai singoli Comuni.

L'ordinanza della Protezione Civile, come detto, stanziava 400 milioni ai Comuni, per distribuire aiuti alimentari a chi si trova in una situazione di bisogno a seguito dell'emergenza coronavirus.

Nello specifico 386.945.839,14 euro andranno a favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 andranno a favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il contributo minimo spettante a ciascun Comune non può in ogni caso risultare inferiore a 600 euro.

L'80% del totale, 320 milioni, viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione, mentre il 20%, 80 milioni, è ripartito in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale.

L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune, individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo da erogare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con lo scopo di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Si darà priorità a coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico.

I Comuni sono autorizzati all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale.

I Comuni, per l'acquisto e la distribuzione dei beni, possono avvalersi del supporto di enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.

I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni.

Cordiali Saluti

Il Segretario Nazionale

(Mimmo Di Matteo)

